

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9664 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 19/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7383-2016 proposto da:

BARCA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO GULLI n.11, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTO DI PERUGIA (C.F. 80013260544), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza del TRIBUNALE di PERUGIA del 17/07/2017, emessa sul procedimento iscritto al n° 3446/2012 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Perugia avverso la sentenza n. 2153 del 13.12.2011 del Giudice di pace di Perugia e in riforma della predetta decisione, respingeva l'opposizione di Mario Barca avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stata contestata la violazione degli artt. 6, 7 e 8 del Reg. CE 561/06 per il mancato rispetto dell'alternanza dei periodi di guida, di riposto e di interruzione da osservare nel lavoro di svolgimento degli autotrasportatori, ritenendo che la contestazione immediata dell'infrazione non era possibile neppure astrattamente, ragione per la quale non era neanche obbligatorio motivare sulla circostanza.

Avverso la suddetta sentenza ricorrente il Barca sulla base di un unico motivo, cui resiste il Prefetto di Perugia con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

- l'unico motivo di ricorso, con il quale il Barca denuncia la violazione dell'art. 201, comma 1, C.d.S. deduce l'erroneità della pronuncia assumendo che nella specie non essendovi stata pacificamente la contestazione immediata dell'illecito, nel relativo verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro avrebbero dovuto essere esplicitati i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata all'autore dell'infrazione, come previsto



espressamente dal comma 1, del citato art. 201, non ritenuti, di converso, necessari dal giudice di appello. La censura è priva di pregio.

Come rilevato dallo stesso giudice del gravame, anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22-07-2011, interpretativa del regolamento CE 561/06, al punto 13 afferma che "In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'art. 201 C.d.S.. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'art. 200 C.d.S., comma 1, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 13, e che da tale data decorre il termine...per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione".

Dal tenore della circolare, dunque, va desunta la piena legittimità della contestazione differita in ipotesi di violazioni al Reg. CEE n 561/2006 alla categoria delle infrazioni al Codice della Strada, con conseguente applicabilità, in caso di mancata contestazione immediata, del termine di contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento per la complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione, avente incidenza sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale.



Si aggiunga che nella doglianza non sono neanche menzionate le ragioni dell'asserita lesione del diritto di difesa dell'interessato. Né il ricorrente sottopone a critica la statuizione su cui si fonda il convincimento del giudice nel desumere che nessun pregiudizio sarebbe derivato al Barca dal differimento della contestazione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P . Q . M .

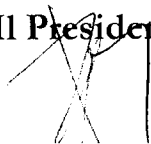
La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21 settembre 2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN